

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO PARITETICO REGIONALE ARTIGIANATO COSTITUITO AI SENSI DEL d. LGS 81/2008 E S.M.I. DEL 28 GIUGNO 2011 COME DA STESURA DEL 13 SETTEMBRE 2011

L' OPRA Calabria, costituita in recepimento del D. lgs 81/2008 e dei relativi accordi interconfederali nazionali e regionali, sostituisce di fatto il CPRA costituito il 18 maggio 1998 che recepiva il D. lgs 241/96 ai sensi dell' A.I. 3.9.96


1. Amministrazione:

L' OPRA gode di autonomia amministrativa. Inoltre è stabilito che l' OPRA per lo svolgimento delle attività amministrative e di segreteria, sottoscriva con l'EBAC Calabria, almeno fin quando le condizioni non consentano di dotarsi di proprie risorse, un'apposita convenzione, al fine di non gravare ulteriormente sulle entrate con ulteriori costi di personale. Inoltre nello stesso accordo può essere prevista la possibilità di designare un responsabile con funzioni di coordinamento sia con l'OPNA che con gli altri organismi coinvolti dalle attività, tale figura può coincidere con il Direttore dell'EBAC o in assenza con il responsabile della direzione, il quale dovrà obbligatoriamente agire dietro consultazione con il presidente e secondo quanto disposto dai componenti dell' OPRA. La rappresentanza legale dell' Organismo spetta invece alla presidenza.

2. Patrimonio e Ripartizione Risorse economiche:

Il patrimonio sociale sarà costituito, in via straordinaria da eventuali versamenti degli associati qualora se ne ravvisasse l'esigenza; in via ordinaria, dalla quota di cui al Punto b) della delibera del Comitato Esecutivo dell'EBNA del 12 maggio 2010 (€ 18,75) corrisposte dalle aziende aderenti al sistema. Tale quota individuata in apposite poste di bilancio dell' Ente Bilaterale Regionale, verrà stornata dallo stesso nel rispetto delle scadenze di versamento dell'EBNA.

Le risorse regionali di cui al punto b) della suddetta delibera saranno così suddivise:



1. una quota annua di almeno € 12,00 per lavoratore sarà destinata alle OO.SS. regionali a seguito della nomina degli Rlst per il sostegno e il finanziamento delle attività degli RLST;

2. una quota annua per lavoratore fino ad € 6,75 sarà destinata a garantire la funzionalità delle OPRA e delle OPTA qualora costituite, per le attività formative e i programmi e le iniziative di tutela della salute e della sicurezza di cui all'art. 51 del Dlgs 81/2008 e smi

3. nel caso ci sia l'Rls aziendale all'impresa, dietro apposita richiesta, ritorna la quota di cui al punto 1. A tal fine dalle liquidazioni periodiche alle OO.SS. sarà stornata una quota del 10% a titolo cauzionale che sarà conguagliata entro i primi 4 mesi dell'anno successivo a quello di riferimento.

Relativamente alla quota di cui al punto 2 si stabilisce che le spese fisse di struttura e gestione non potranno superare l' 8% del gettito complessivo annuo, il restante 92% sarà destinato alle altre attività tenendo presente che alle attività formative non potranno essere destinate quote inferiori al 20% del gettito stesso.

4. Fermo restando la ripartizione come sopra previsto, qualora le spese di struttura e di formazione dovessero essere affrontate con altre risorse bilaterali, finanziamenti, ecc. le stesse risorse potranno essere destinate alle OO.SS. per la gestione degli Rlst.




Competenze

La formazione degli Rlst viene svolta in ottemperanza alla legislazione vigente in materia. La stessa sarà curata da enti di formazione accreditati la cui gestione è riconducibile alle sigle sindacali costituenti l'OPRA Calabria. Per la formazione gli enti interessati dovranno presentare apposita offerta formativa secondo i criteri ed i parametri specificati in appositi avvisi che verranno pubblicati a cura dell'OPRA sul sito Internet dell'Ente Bilaterale e che saranno anche inviati presso le sedi regionali delle tre OO.SS.

L' OPRA CALABRIA svolge:

- promozione orientamento e coordinamento delle attività di prevenzione, di programmazione delle attività formative, di raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici e di sviluppo di azioni inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro;

- promozione, attraverso la collaborazione con le istituzioni ed Enti locali, della realizzazione di progetti e programmi di prevenzione della salute e della



sicurezza del lavoro, anche individuando forme di sinergie professionali ed economiche per le attività di prevenzione;

- monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa che riguarda salute e sicurezza in ambito regionale;




- Promozione monitoraggio e coordinamento della rete regionale degli Organismi paritetici territoriali e di supporto all'attività degli Rlst;

L'OPRA riceve dall'EBAC Calabria i dati relativi alle aziende e al numero di lavoratori aderenti al sistema suddivisi per provincia. Trasmette all' OPNA i nominativi i riferimenti e le variazioni dei componenti la rete degli organismi territoriali. Al fine di supportare gli Rlst, l'OPRA di concerto con l'EBAC Calabria predispone un sistema informativo, contenente dati relativi alle aziende aderenti suddivisi per aziende con RIsa e quelle con Rlst, e che dovrà dare alle aziende informazioni, per l'adempimento degli obblighi di informazione e consultazione previsti dall'art. 48 del D. lgs 81/2008 e smi., e che devono inviare al Rlst inerenti anche la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, sulla base di una scheda riassuntiva da predisporre da parte dell' OPNA.

L'OPRA assolve anche i compiti di comunicazione dei nominativi Rlst ed eventuali variazioni nei confronti delle aziende di riferimento, dell'INAIL, dell'organo di vigilanza, dell'OPNA. Risolve difficoltà che possono scaturire su interventi programmati per l'accesso in azienda da parte dell'Rlst, definiscono un programma annuale a supporto delle imprese incentrato sui rischi per la salute e la sicurezza; Trasmette al Comitato regionale di Coordinamento e all'OPNA la relazione annuale sull'attività svolta a livello regionale e territoriale. L'OPRA inoltre promuove attività formative nei confronti di Rlst RIs, Lavoratori, datori di lavoro, Rssp, Aspp, dirigenti preposti, anche con utilizzo di risorse regionali mediante apposita convenzione con l' INAIL ed eventualmente con la collaborazione di Fondartigianato.

Obbligo di collaborazione dell'Organismo paritetico

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti, che ai sensi dell'art. 37 D. lgs 81/2008 e smi, avviene in collaborazione con gli organismi paritetici ove presenti nel territorio in cui ha sede l'attività del datore di lavoro, va intesa nel senso che " i corsi di formazione per i lavoratori sono realizzati esclusivamente previa richiesta di collaborazione all'OPRA. La formazione dei dirigenti e preposti potrà essere effettuata anche ma non esclusivamente con la collaborazione dell'organismo. Tale collaborazione si potrà attivare mediante almeno uno dei seguenti strumenti: comunicazione delle imprese all'organismo paritetico e/o attestazione di verifica circa la conformità dei



contenuti della formazione alla normativa vigente. Ove la richiesta riceva riscontro, si dovrà necessariamente tenere conto delle indicazioni date dall'organismo, in assenza invece di riscontro, il datore può autonomamente procedere alla pianificazione e realizzazione delle attività formative.

Funzioni di coordinamento e supervisione

L'OPRA coordina le azioni degli Rlst, gestisce e coordina le azioni di qualsiasi natura intraprese con altri Enti, promuove convenzioni ai fini della promozione di azioni per il miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro, deve necessariamente esprimere un parere sul programma di lavoro predisposto dall'Rlst e relativi accessi in azienda. A tale scopo con cadenza periodica si potranno programmare dei piani di accesso alle sedi aziendali, sull'intero territorio regionale suddivisi per provincia ed eventualmente suddivisi per categoria di attività. Qualora gli Rlst ravvisino particolari situazioni di pericolo alla sicurezza sono tenuti ad evidenziare il problema ai lavoratori ed ai datori di lavoro, l'OPRA dovrà ricevere il rapporto dell'Rlst ed eventualmente qualora lo ritenesse necessario dovrà trasmettere la propria relazione alle autorità competenti.

Entro 30 gg. dall'entrata in azione, l'OPRA dovrà rilevare presso l'INAIL con apposita richiesta scritta, inviata tramite raccomandata A/R, il nominativo delle imprese che hanno comunicato l'Rls Aziendale. Dopo aver rilevato i dati e averli trasmessi alle OO.SS. queste comunicheranno i nominativi ed il numero di Rlst. All'atto della individuazione l'OPRA dovrà comunicare alle aziende aderenti, all'INAIL, e agli organi di vigilanza competenti, i nominativi degli stessi. Alle aziende saranno anche trasmesse delle schede da cui risulta il nominativo Rlst i recapiti e le attribuzioni come previsto dall'art. 48 e 50 del D lgs 81/2008 e smi. Tale scheda dovrà essere tempestivamente consegnata dal datore di lavoro a tutti i lavoratori.

In caso di mancato funzionamento dell'Organismo e di mancato assolvimento degli adempimenti dovuti, ciascuna delle parti sociali può attivare L'OPNA al fine di rimuovere eventuali ostacoli e definire le linee guida per risolvere ogni problema intervenuto.

L'OPRA deve ricevere dall' Rlst il programma di lavoro prima della sua attuazione in caso di accesso in azienda al di fuori del piano predisposto deve obbligatoriamente ricevere apposita comunicazione con 6 giorni di preavviso, questo piano dovrà essere posto all'attenzione della componente datoriale. In tal caso l'accesso avverrà alla presenza dell'associazione datoriale cui l'impresa è iscritta o alla quale ha conferito mandato.

Per quanto non previsto nel presente, l'organismo si rimette alle disposizioni nazionali.

